



*Associazione di promozione sociale*

Sede Centrale: Trani (BT), via Malcangi 274

C.F. 92058770725

Regione PUGLIA - Albo Regionale Associazioni di Promozione Sociale (APS)

Registro: Nr 133; Provvedimento: 459 del 16/7/2009;

Iscritta all'Albo ASL-BT con Deliberazione N. 135 del 16/12/2011

Web: [www.associazioneorizzonti.org](http://www.associazioneorizzonti.org)

e-mail [info@associazioneorizzonti.org](mailto:info@associazioneorizzonti.org)

## STATUTO

### **COSTITUZIONE, DENOMINAZIONE e SEDE**

**Art.1.** E' costituita con sede legale in TRANI, via MALCANGI 274 , l'Associazione di promozione sociale denominata **ORIZZONTI** ai sensi della Legge 383/2000 e successive modifiche nonchè nel rispetto degli artt. 36 e seguenti del Codice Civile.

L'associazione **ORIZZONTI**, mediante delibera del Consiglio Direttivo potrà istituire o chiudere sedi secondarie, sezioni distaccate, anche in altre città d'Italia o all'estero.

Si intende come sezione distaccata una parte totalmente integrante e dipendente dell'associazione, cioè senza autonomia giuridica e patrimoniale, ma dotata di mera autonomia amministrativa.

La sede secondaria sarà invece una struttura dotata di ampia autonomia organizzativa e patrimoniale, in grado di dotarsi di un'assemblea e di eleggere autonomamente i propri organi esecutivi, con la conseguente responsabilità del proprio rappresentante designato.

Tali sezioni e sedi secondarie utilizzeranno sempre lo stesso nome: **ORIZZONTI**.

**Art.2.** L'associazione **ORIZZONTI**, più avanti chiamata per brevità Associazione, non ha scopo di lucro, svolge attività di utilità sociale a favore degli associati e di terzi e la sua durata è illimitata. Gli eventuali utili non possono essere ripartiti anche indirettamente.

Il trasferimento della sede sociale non comporta modifica statutaria.

### **SCOPI e ATTIVITA'**

**Art.3.** L' Associazione si propone di sviluppare iniziative di carattere sociale, civile, culturale, di ricerca etica e spirituale, senza finalità di lucro, ispirata ai principi di democrazia, uguaglianza, solidarietà e pluralismo.

Si pone, pertanto, come scopo il perseguimento, l'elaborazione, promozione, realizzazione di progetti di solidarietà sociale, e opererà nel settore dell'assistenza sociale, socio-sanitaria e in altri settori, di cui alcuni sono di seguito elencati a titolo meramente esemplificativo:

**la promozione** alla soluzione dei problemi della fame, dell'emarginazione e della povertà;

**la promozione** e lo sviluppo delle politiche sociali, la fornitura di servizi nello spirito della Legge n. 328/00 per una migliore qualità della vita;

**la promozione** della partecipazione attiva e responsabile delle persone: alla vita culturale e sociale, in particolare verso forme di aggregazione che favoriscano i soggetti più svantaggiati;

**la promozione** della cultura e dell'arte; tutela e valorizzazione della natura e dell'ambiente; tutela dei diritti civili, ricerca scientifica di particolare interesse sociale;

**la promozione** di adeguate politiche socio-sanitarie che aiutino le persone e tutelino i loro diritti, in particolare:

- il **diritto dei cittadini** a vivere in un ambiente che permetta loro di trascorrere la vita in serenità;
- il **diritto delle famiglie** con persone **portatrici di handicap** e/o di particolari disagi a risposte e aiuti adeguati alle loro particolari esigenze; in particolare si intende avvicinare i disabili allo sport come momento di educazione fisica, cognitiva, intellettuale e morale, favorendo e promuovendo l'integrazione della persona diversamente abile in campo sociale, sportivo, culturale e lavorativo.

**la promozione di politiche sociali di sostegno alle famiglie** in formazione e alle situazioni di qualsiasi disagio delle famiglie già costituite;

**stimolare la collaborazione tra realtà del Terzo Settore** con finalità di promozione umana e di inserimento sociale dei cittadini che soffrono condizioni di svantaggio e di emarginazione.

**promuovere e coordinare il rapporto con gli Enti Pubblici**, al fine di creare sistematici momenti di confronto e collaborazione.

**Art.4** Per il perseguimento degli scopi associativi l'associazione si propone di esercitare una serie di attività di cui alcune sono di seguito elencate a titolo meramente esemplificativo:

- a. provvede alla raccolta di eccedenze** di produzione agricole, dell'industria, specialmente alimentare, della grande distribuzione e della ristorazione organizzata, alla raccolta di generi alimentari presso la grande distribuzione nelle giornate dedicate alla "raccolta alimentare", ed **alla redistribuzione** ad enti che si occupano di assistenza ed aiuto ai poveri, agli emarginati ed, in genere, a tutte le persone in stato di bisogno;
- b. provvede alla raccolta di eccedenze farmaceutiche/parafarmaceutiche** da qualsivoglia produttore e/o distributore, magazzino e/o consorzio dedicato, farmacia o ente sanitario, che sia autorizzato dalle vigenti normative di legge e secondo le modalità previste dalla legge, ed **alla redistribuzione** agli enti/istituzioni che si occupano di: assistenza sanitaria, aiuto ai poveri, agli emarginati ed, in genere, a tutte le persone in stato di bisogno, che abbiano le autorizzazioni di legge alla dispensa/somministrazione dei detti medicinali.
- c. Attivare** collaborazioni con altre associazioni, enti pubblici e privati, federazioni sportive su tutto il territorio nazionale e rivolgersi alle istituzioni scolastiche, associazioni giovanili e associazioni sportive per sensibilizzare ai temi della disabilità, solidarietà ed integrazione.
- d. promuove azioni di sostegno e di ricerca** per l'approccio interdisciplinare alle problematiche socio-educative, sanitarie ed assistenziali;
- e. stabilisce rapporti con le istituzioni civili** in materia politica socio-educative, sanitarie ed assistenziali con una propria rappresentanza;
- f. denuncia situazioni e azioni** che risultino inadeguate e/o contrarie agli interessi e alle aspirazioni della collettività;
- g. assume iniziative di sensibilizzazione** culturale, azione sociale e proposta politica per la promozione e la **tutela delle persone svantaggiate**;
- h. coopera** con organismi aventi finalità analoghe;
- i. si propone di raccordarsi con gli Enti** (pubblici e non - profit e no profit);
- j. si propone di sviluppare un sistema d'informazione al pubblico** cartaceo e telematico;

**effettuando ogni altro servizio idoneo al raggiungimento degli scopi di cui al precedente articolo.**

Tutte le attività non conformi agli scopi sociali sono espressamente vietate.

**Art. 5.** Per il perseguimento dei propri scopi l'Associazione potrà inoltre aderire anche ad altri organismi di cui condivide finalità e metodi, collaborare con enti pubblici e privati, anche attraverso la stipula di apposite convenzioni, al fine del conseguimento delle finalità statutarie, promuovere iniziative per raccolte occasionali di fondi al fine di reperire risorse finanziarie finalizzate solo ed esclusivamente al raggiungimento dell'oggetto sociale; effettuare qualsiasi operazione economica o finanziaria, mobiliare o immobiliare, ed attività commerciali e produttive, accessorie e strumentali ai fini istituzionali.

## **SOCI**

**Art.6.** Sono ammessi a far parte dell'Associazione tutti gli uomini e le donne che accettano gli articoli dello Statuto e del regolamento interno, che condividano gli scopi dell'associazione e si impegnino a dedicare una parte del loro tempo per il loro raggiungimento. L'associazione è aperta a chiunque condivida i principi della solidarietà.

L'organo competente a deliberare sulle domande di ammissione degli aspiranti soci è il Consiglio Direttivo.

L'ammissione all'Associazione è deliberata dal Consiglio Direttivo su domanda scritta del richiedente nella quale dovrà

specificare le proprie complete generalità. In base alle disposizioni di legge 675/97 tutti i dati personali raccolti saranno soggetti alla riservatezza ed impiegati per le sole finalità dell'Associazione previo assenso scritto del socio. Il diniego va motivato.

All'atto dell'ammissione il socio si impegna al versamento della quota di autofinanziamento annuale nella misura fissata dal Consiglio Direttivo ed approvata in sede di bilancio dall'Assemblea ordinaria, al versamento della quota associativa, al rispetto dello Statuto e dei regolamenti emanati.

Non è ammessa la figura del socio temporaneo. La quota associativa è intrasmissibile. L'ammontare della quota viene fissato di anno in anno dall'Assemblea ordinaria in sede di approvazione del bilancio e deve essere versato entro 30 giorni dalla data stabilita per il versamento.

Trascorsi trenta giorni dalla data stabilita per il pagamento senza che questo sia avvenuto, il socio viene a trovarsi in stato di morosità fintantoché non avrà sanato la sua situazione.

Il socio moroso verrà richiamato per lettera raccomandata e, con delibera del Consiglio Direttivo, radiato dall'elenco dei soci se malgrado i richiami non ha provveduto al versamento della/e quota/e scaduta/e entro il 31 dicembre di ciascun anno.

Resta comunque obbligato al pagamento degli importi arretrati.

L'anno sociale decorre dal 1 gennaio e termina il 31 dicembre.

L'Assemblea ordinaria può stabilire che le quote annuali siano ripartite agli effetti del loro versamento, in quote mensili, trimestrali, o semestrali.

**art.7.** Ci sono quattro categorie di soci ed una categoria di soggetti sostenitori alias simpatizzanti:

-

Soci fondatori: coloro che sono intervenuti alla costituzione dell'associazione, hanno diritto di voto, sono eleggibili alle cariche sociali, la loro qualità di soci ha carattere di perpetuità, in riferimento all' iscrizione annuale, con l'obbligo del pagamento della sola quota sociale per la cui morosità si applica l'art.10 .

Soci ordinari: coloro che hanno chiesto e ottenuto la qualifica di socio aderente alias ordinario dal Consiglio Direttivo . Hanno diritto di voto e sono eleggibili alle cariche sociali. La loro qualità di soci ordinari è subordinata all'iscrizione e al pagamento della quota sociale. Il numero dei soci ordinari è illimitato.

- Soci onorari: coloro ai quali l'Associazione deve particolare riconoscenza; vengono nominati dall'Assemblea Ordinaria, su proposta del Consiglio Direttivo . I soci onorari sono esentati dal pagamento di qualsiasi contributo, pur godendo di tutti i diritti degli altri tipi di soci.

- Soci benemeriti: Sono Soci Benemeriti coloro i quali, indipendentemente ed in aggiunta agli impegni associativi, destinano ulteriori risorse economiche e/o finanziarie a favore dell'associazione.

- Soggetti simpatizzanti detti anche "sostenitori":

a) Sono soggetti simpatizzanti le persone che, pur non potendo partecipare alla vita dell'associazione, ne condividono gli scopi ideali e desiderano aiutarla a raggiungere detti scopi con contributi in denaro od in natura;

b) possono far parte dell'associazione, in qualità di soggetti simpatizzanti, le persone che versano contributi in denaro od in natura a favore dell'associazione. Il Consiglio Direttivo stabilisce le misure e le modalità di versamento dei contributi, nonché la durata di appartenenza all'associazione, cui i vari versamenti danno diritto;

c) i soggetti simpatizzanti hanno in diritto a ricevere ogni anno una relazione sull'attività svolta dall'associazione;

d) la qualifica di soggetti simpatizzanti si perde automaticamente per decorso del termine indicato al 2° capoverso della lettera b) precedente;

e) i soggetti simpatizzanti non hanno alcun diritto al voto, né diritto sul fondo comune né sul patrimonio dell'associazione. I loro contributi sono sempre versati a titolo di liberalità.

Le attività svolte dai soci a favore dell'associazione e per il raggiungimento dei fini sociali sono svolte prevalentemente a titolo di volontariato e totalmente gratuite. L'associazione può in caso di particolare necessità, assumere lavoratori dipendenti o avvalersi di prestazioni di lavoro autonomo, anche ricorrendo ai propri associati.

**Art. 8.** Tutti i soci hanno uguali diritti.

I soci ordinari hanno diritto di eleggere gli organi sociali e di essere eletti negli stessi. Tutti i soci hanno i diritti di informazione e di controllo stabiliti dalle leggi e dal presente Statuto; il socio volontario non potrà in alcun modo essere retribuito, ma avrà diritto al solo rimborso delle spese effettivamente sostenute per l'attività prestata. L'associazione si avvale in modo prevalente di attività prestata in forma volontaria e gratuita dei propri associati. Tutti i soci hanno diritto di accesso ai documenti, delibere, bilanci, rendiconti e registri dell'associazione. Tutti i soci maggiorenni hanno diritto di voto.

**Art. 9.** Gli aderenti svolgeranno la propria attività nell'associazione in modo personale, volontario e gratuito senza fini di

lucro, in ragione delle esigenze e disponibilità personali dichiarate.

Il comportamento del socio verso gli altri aderenti ed all'esterno dell'associazione deve essere animato da spirito di solidarietà ed attuato con correttezza, buona fede, onestà, probità e rigore morale, nel rispetto del presente Statuto e delle linee programmatiche emanate.

**Art. 10.** Il socio può recedere dall'associazione mediante comunicazione scritta da inviare al Consiglio Direttivo. Il recesso ha effetto dalla data di chiusura dell'esercizio sociale nel corso del quale è stato esercitato.

La qualità di socio si perde:

- a) per decesso;
- b) per morosità nel pagamento della quota associativa;
- c) dietro presentazione di dimissioni scritte o per recesso volontario;
- d) per esclusione.

Perdono la qualità di socio per esclusione coloro che si rendono colpevoli di atti di indisciplina e/o comportamenti scorretti ripetuti che costituiscono violazione di norme statutarie e/o regolamenti interni; oppure che senza adeguata ragione si mettano in condizione di inattività prolungata.

La perdita di qualità dei soci nei casi a), b) e c) è deliberata dal Consiglio Direttivo, mentre l'esclusione del socio è deliberata dal CD e dall'Assemblea su indicazione del Collegio dei Probi Viri. Deve essere comunicata a mezzo lettera al medesimo, assieme alle motivazioni che hanno dato luogo all'esclusione e ratificata dall'assemblea soci nella prima riunione utile. Il socio può essere escluso dall'associazione in caso di inadempienza dei doveri previsti dall'art. 9 o per altri gravi motivi che abbiano arrecato danno morale e/o materiale all'associazione stessa.

Contro il provvedimento di esclusione il socio escluso ha 30 giorni di tempo per fare ricorso all'Assemblea.

Soci receduti e/o esclusi che abbiano cessato di appartenere all'associazione, non possono richiedere la restituzione dei contributi versati, né hanno diritto alcuno sul patrimonio dell'associazione.

## **GLI ORGANI SOCIALI**

**Art. 11.** Gli organi dell'associazione sono:

- L'Assemblea dei soci;
- Il Consiglio Direttivo;
- Il Presidente
- Il Tesoriere
- il Collegio dei Probi Viri.

Tutte le cariche sociali sono assunte e assolte a totale titolo gratuito.

## **L'ASSEMBLEA**

**Art. 12.** L'Assemblea è organo sovrano dell'associazione. L'assemblea dei soci è costituita dai soci fondatori, effettivi ed onorari, è convocata almeno una volta all'anno dal presidente dell'associazione o da chi ne fa le veci, mediante:

- Avviso scritto da inviare agli associati: con lettera semplice, via fax, via sms o e-mail almeno 10 giorni prima di quello fissato per l'adunanza;
- Avviso affisso nei locali della Sede almeno 20 giorni prima.

L'Assemblea dei soci è convocata dal Presidente almeno una volta all'anno ed è presieduta dal Presidente stesso o da un suo delegato nominato tra i membri del Direttivo.

Deve inoltre essere convocata

- a) quando il Direttivo lo ritenga necessario;
- b) quando la richiede almeno un decimo dei soci.

Gli avvisi di convocazione devono contenere l'ordine del giorno dei lavori e la sede ove si tiene la riunione.

L'assemblea può essere ordinaria e straordinaria. E' straordinaria l'assemblea convocata per la modifica dello Statuto o deliberare il trasferimento della sede legale o lo scioglimento dell'associazione. E' ordinaria in tutti gli altri casi.

L'assemblea ordinaria è valida in prima convocazione se è presente la maggioranza degli iscritti aventi diritto di voto; in seconda convocazione, da tenersi anche nello stesso giorno, qualunque sia il numero dei presenti.

L'assemblea ordinaria

- elegge il Presidente;

- elegge il Consiglio Direttivo;
- propone iniziative indicandone modalità e supporti organizzativi;
- approva il bilancio consuntivo e preventivo annuale ed il rendiconto predisposti dal Direttivo ;
- fissa annualmente l'importo della quota sociale di adesione;
- ratifica le esclusioni dei soci deliberate dal Consiglio direttivo;
- approva il programma annuale dell'associazione.

Le deliberazioni dell'assemblea ordinaria vengono prese a maggioranza dei presenti e rappresentati per delega; sono espresse con voto palese, tranne quelle su problemi riguardanti le persone e la qualità delle persone o quando l'assemblea lo ritenga opportuno. Ogni socio ha diritto di esprimere un solo voto e può presentare una sola delega in sostituzione di un socio non amministratore.

Le discussioni e le deliberazioni dell'assemblea ordinaria e straordinaria sono riassunte in un verbale che viene redatto dal segretario o da un componente dell'assemblea appositamente nominato. Il verbale viene sottoscritto dal Presidente e dall'estensore è trascritto su apposito registro, conservato a cura del Presidente nella sede dell'associazione.

Ogni socio ha diritto di consultare i verbali delle sedute e chiederne, a proprie spese, una copia.

#### L'assemblea straordinaria

approva eventuali modifiche allo Statuto con la presenza di 2/3 dei soci e con decisione deliberata a maggioranza dei presenti;

scioglie l'associazione e ne devolve il patrimonio col voto favorevole di 3/4 dei soci.

Hanno diritto di partecipare alle assemblee, di votare e di essere eletti, tutti i soci iscritti, purché in regola con il pagamento della quota.

### **IL CONSIGLIO DIRETTIVO**

**Art. 13** L'associazione è amministrata da un Consiglio direttivo eletto dall'assemblea e composto da tre a quindici membri. La convocazione del Consiglio direttivo è decisa dal Presidente o richiesta e automaticamente convocata da tre membri del Consiglio direttivo stesso.

Le delibere devono avere il voto della maggioranza assoluta dei presenti, a parità di voti prevale il voto del Presidente.

I membri del Consiglio Direttivo durano in carica tre anni e sono rieleggibili.

Il Consiglio direttivo:

1. compie tutti gli atti di ordinaria e straordinaria amministrazione;
2. redige e presenta all'assemblea il rapporto annuale sulle attività dell'associazione;
3. redige e presenta all'assemblea il bilancio consuntivo e quello preventivo ed il rendiconto economico;
4. ammette i nuovi soci;
5. esclude i soci salvo successiva ratifica dell'assemblea ai sensi dell'art.10 del presente statuto;
6. nomina il tesoriere e il segretario;
7. formula proposte di modificazione statutaria;
8. delibera l'istituzione o chiusura anche in altre città d'Italia o all'estero di sedi secondarie, sezioni distaccate, dotate o meno di autonomia giuridica e patrimoniale.
9. nomina il referente responsabile delle sezioni distaccate e ne determina compiti e responsabilità
10. In tutte le sedi secondarie ha facoltà di: esaminare il bilancio preventivo e consuntivo, effettuare ispezioni amministrative.

Le riunioni del Consiglio direttivo sono legalmente costituite quando è presente la maggioranza dei suoi componenti.

Nell'ambito del Consiglio direttivo sono previste almeno le seguenti figure: il Presidente (eletto direttamente dall'assemblea generale), il Segretario, il Tesoriere (eletti nell'ambito del Consiglio direttivo stesso).

### **IL PRESIDENTE**

**Art. 14** Il Presidente ha la legale rappresentanza dell'Associazione, presiede il Consiglio direttivo e l'assemblea.

Rappresenta l'associazione di fronte alle autorità ed è il suo portavoce ufficiale.

Convoca l'assemblea dei soci e il Consiglio direttivo sia in caso di convocazioni ordinarie che straordinarie.

Dispone dei fondi sociali con provvedimenti controfirmati dal tesoriere.

Dura in carica tre anni e può essere eletto solo due volte consecutive.

Ogni membro del Consiglio Direttivo può proporre mozione di sfiducia nei confronti del Presidente: la mozione di sfiducia che abbia ottenuto il voto favorevole dei 2/3 dei membri del Consiglio Direttivo escluso il Presidente, deve essere sottoposta al voto dell'Assemblea, appositamente convocata. Se la mozione di sfiducia è accolta, nella stessa Assemblea si dà corso alle votazioni per l'elezione del nuovo Presidente.

Se la mozione è respinta dall'Assemblea, il Presidente rimane in carica mentre si fa luogo a nuova elezione degli altri membri del Consiglio Direttivo

## **IL SEGRETARIO**

**Art. 15.** Il Segretario è il responsabile della redazione dei verbali delle sedute di Consiglio e di Assemblea che trascrive sugli appositi libri affidati alla sua custodia unitamente al libro soci. Viene eletto nell'ambito del Consiglio Direttivo.

## **IL TESORIERE**

**Art. 16.** Il Tesoriere viene eletto da Consiglio Direttivo dura in carica tre anni e può essere letto solo due volte consecutive. E' il responsabile della gestione amministrativa e finanziaria dell'Associazione inerente l'esercizio finanziario e la tenuta dei libri contabili. Cura la redazione dei bilanci consuntivo e preventivo sulla base delle determinazioni assunte dal Consiglio. Stanti i compiti affidati al Tesoriere è conferito potere di operare con banche e uffici postali, ivi compresa la facoltà di aprire o estinguere conti correnti, firmare assegni di traenza, effettuare prelievi, girare assegni per l'incasso e comunque eseguire ogni e qualsiasi operazione inerenti le mansioni affidategli dagli organi statutari. Ha firma libera e disgiunta dal Presidente del Consiglio per importi il cui limite massimo viene definito dal Consiglio Direttivo.

## **COLLEGIO DEI PROBI VIRI**

**Art.17.** Il Collegio dei Probi Viri è composto da 3 membri effettivi e 2 supplenti, eletti dall'Assemblea a scrutinio segreto, con le stesse modalità di elezione dei membri del Consiglio Direttivo.

I Probi Viri durano in carica due anni e possono essere eletti solo due volte consecutive.

Il Collegio dei Probi Viri nomina fra i suoi membri un Presidente ed un Segretario; delibera a maggioranza con l'intervento di almeno 3 membri fra effettivi e supplenti.

Il Collegio dei Probi Viri è responsabile del rispetto del regolamento dell'Assemblea, applica le sanzioni per le relative violazioni e in generale svolge funzioni di arbitro tra le varie componenti dell'Associazione.

Spetta in particolare al Collegio dei Probi Viri

1. decidere in merito ai provvedimenti disciplinari posti in essere dal Consiglio Direttivo, con particolare riferimento alla mancata ammissione del socio, o all'espulsione di esso.
2. arbitrare in merito alle vertenze sorte nell'ambito dell'Associazione e che interessino uno o più soci.
3. controllare il corretto funzionamento dell'Associazione, nonché il rispetto, da parte delle cariche elette, delle norme statutarie. Per perseguire questo fine, il Collegio dei Probi Viri può chiedere informazioni riguardanti il loro operato agli altri organi dell'Associazione o ai soci eletti o delegati a compiere particolari funzioni per l'Associazione singolarmente. Il Collegio dei Probi Viri risponde di fronte all'Assemblea Generale di tutti i suoi atti.
4. dirimere vertenze e questioni sollevate da uno o più soci riguardanti la corretta interpretazione dello Statuto e dei suoi principi.

Il Collegio dei Probi Viri giudica le infrazioni disciplinari commesse dai soci dell'associazione.

Le modalità del procedimento disciplinare sono previste da apposito regolamento.

Le misure disciplinari sono:

- il richiamo;
- la sospensione;
- l'esclusione.

Il richiamo è inflitto per fatti di lieve entità.

La sospensione (da 1 a 6 mesi) è inflitta per infrazioni che non comportino l'applicazione delle altre sanzioni previste e per commissione di atti già oggetto di procedimento disciplinare conclusosi con il richiamo.

L'esclusione è inflitta nei seguenti casi:

1. svolgimento di attività gravemente contrastanti con gli interessi dell'associazione o con le delibere assunte dall'Assemblea o dal Consiglio Direttivo;

2. indegnità morale; in particolare, appartenenza a società segrete o comprovato svolgimento di attività illegali. I provvedimenti di sospensione e di esclusione possono essere impugnati davanti all'Assemblea che, appositamente convocata, può revocare le sanzioni disciplinari inflitte dai Probi viri, con il voto favorevole della maggioranza dei partecipanti all'Assemblea aventi diritto al voto.

## **I MEZZI FINANZIARI**

**Art. 18.** I mezzi finanziari per il funzionamento dell'associazione provengono:

1. dalle quote versate dai soci nella misura decisa annualmente dal Consiglio direttivo e ratificata dall'assemblea;
2. dai contributi, donazioni, lasciti in denaro o in natura provenienti da persone e/o enti le cui finalità non siano in contrasto con gli scopi sociali;
3. contributi di privati, dello Stato, di Enti, di Organismi internazionali, di Istituzioni pubbliche finalizzati al sostegno di specifiche e documentate attività o progetti;
4. entrate derivanti da prestazioni di servizi convenzionati;
5. proventi delle cessioni di beni e servizi agli associati e a terzi, anche attraverso lo svolgimento di attività economiche di natura commerciale svolte in maniera ausiliaria e sussidiaria e comunque finalizzate al raggiungimento degli obiettivi istituzionali;
6. entrate derivanti da iniziative promozionali finalizzate al proprio finanziamento;
7. ogni altra entrata compatibile con le finalità dell' associazionismo di promozione sociale.

Il Consiglio direttivo potrà rifiutare qualsiasi donazione che sia tesa a condizionare in qualsivoglia modo l'associazione. Ogni mezzo che non sia in contrasto con il Regolamento interno e con le leggi dello Stato Italiano potrà essere utilizzato per appoggiare e sostenere i finanziamenti all'associazione e arricchire il suo patrimonio.

**Art. 19.** Il patrimonio sociale è costituito da:

1. beni immobili e mobili;
2. azioni, obbligazioni ed altri titoli pubblici e privati;
3. donazioni, lasciti o successioni;
4. altri accantonamenti e disponibilità patrimoniali.

**Art. 20.** Il patrimonio sociale deve essere utilizzato, secondo le leggi vigenti, nel modo più opportuno per il conseguimento delle finalità dell'Associazione.

Le quote sociali sono intransferibili. In caso di dimissioni, esclusione o morte di un socio, la sua quota sociale rimane di proprietà dell'Associazione.

I proventi delle varie attività non possono, in nessun caso, essere divisi fra gli associati, anche in forme indirette. Un eventuale avanzo di gestione dovrà essere reinvestito a favore di attività istituzionali statutariamente previste.

I fondi dell'associazione non potranno essere investiti in forme che prevedano la corresponsione di un interesse.

## **BILANCIO**

**Art. 21.** I bilanci sono predisposti dal Consiglio direttivo e approvati dall'assemblea.

Il bilancio consuntivo è approvato dall'assemblea generale ordinaria con voto palese o con le maggioranze previste dallo Statuto.

L'assemblea di approvazione del bilancio consuntivo deve tenersi entro la data del 30 aprile dell'anno successivo alla chiusura dell'esercizio sociale.

Il bilancio consuntivo è depositato presso la sede dell'associazione, e nelle varie sezioni, almeno 20 giorni prima dell'assemblea e può essere consultato da ogni associato.

Il bilancio preventivo è approvato dall'assemblea generale ordinaria con voto palese o con le maggioranze previste dallo Statuto.

Il bilancio preventivo è depositato presso la sede dell'associazione, almeno 20 giorni prima dell'assemblea e può essere consultato da ogni associato.

## **MODIFICHE STATUTARIE**

**Art. 22.** Questo statuto è modificabile con la presenza dei due terzi dei soci dell'associazione e con voto favorevole della maggioranza dei presenti. Ogni modifica o aggiunta non potrà essere in contrasto con gli scopi sociali, con la dottrina e il Regolamento interno e con la Legge italiana.

### **SCIoglimento DELL'ASSOCIAZIONE**

**Art. 23.** Per deliberare lo scioglimento dell'associazione e la devoluzione del patrimonio occorre il voto favorevole di almeno i tre quarti degli associati convocati in assemblea straordinaria.

L'assemblea che delibera lo scioglimento dell'associazione nomina uno o più liquidatori e delibera sulla destinazione del patrimonio che residua dalla liquidazione stessa.

In caso di scioglimento, il patrimonio dell'Associazione, dedotte le passività, verrà devoluto ad altra associazione con finalità analoghe o a fini di utilità sociale, sentito l'organismo di controllo di cui all'art. 3 comma 190 della l. n. 662/96 e salvo diversa destinazione imposta dalla legge.

In nessun caso possono essere distribuiti beni, utili e riserve ai soci.

### **DISPOSIZIONI FINALI**

**Art. 24.** Per tutto ciò che non è espressamente previsto si applicano le disposizioni contenute nel codice civile e nelle leggi